

CONTRADA PORTA ALL'ARCO E SANT'ALESSANDRO

Verbale dell'Assemblea

Il 2 aprile 2021 in prima seduta, con inizio alle ore 21:40 e termine alle ore 22:45, si è tenuta l'Assemblea della Contrada, effettuata in call video e conversazione telefonica tramite la piattaforma digitale "Google Meet", per la discussione ed approvazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- discussione per l'approvazione del nuovo statuto della Contrada ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche per l'iscrizione nel "R.U." (Registro Unico) previsto dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
- trasformazione nella nuova denominazione Contrada di Porta all'Arco - Sant'Alessandro A.P.S..

Alla votazione hanno partecipato **50 associati** che hanno approvato **all'unanimità** gli argomenti all'ordine del giorno.

Volterra, 6 aprile 2021

Contrada di Porta all'Arco - Sant'Alessandro A.P.S.

Il Balitore - Giorgio Bonicoli

Giorgio Bonicoli



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA
SPORTELLO DI VOLTERRA

15 APR 2021

REG. N. 724 SERIE 3 All. 1



IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DECENTRATO DI VOLTERRA (*)

Gabriella Stancini
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paola Amodio



STATUTO Associazione di Promozione Sociale (APS)

Dopo la decisione di adeguare gli statuti del Comitato delle Contrade della città di Volterra, delle Contrade che lo costituiscono e della Compagnia Balestrieri alla legge sul terzo settore, se ne dà attuazione con la sottoscrizione del presente nuovo statuto.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Delle Origini della Contrada

La Contrada di Porta all'Arco - Sant'Alessandro è una delle otto Contrade di Volterra. E' ricostituita a far data dall' 8 settembre 1997; ha variato lo statuto in data 14 Novembre 2014.

Ad oggi la Contrada si dà la forma, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, di associazione avente la seguente denominazione: **"Contrada di Porta all'Arco - Sant'Alessandro A.P.S."**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Volterra, Borgo S. Alessandro 26 e con durata illimitata.

Del Territorio e dei confini

L'associazione, oltre al contado di Sant'Alessandro, eccettuata la parte a monte del Botro dello Sgricciolo, comprende le seguenti strade e piazze: Via Porta all'Arco, Via dei Laberinti, Vicolo degli Alberi, Vicolo degli Abbandonati, Vicolo Mozzo, Via Lungo le Mura, Viale Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Via Arrighi, Via Ammiraglio Inghirami, Rampa Inghirami, Borgo Sant'Alessandro, Vicolo dell'Arco, Viale Cesare Battisti, Rampa del Pino, Via Raffaello Maffei, Via dei Belforti, Via degli Allegretti, Via degli Zacchi, Via Corrado Ricci, Via dei Villifranchi, Via delle Ripaie, Via Francesco Capriani, Via Benedetto Giuseppe Viti, Via Albino Funaioli, Via Riguccio Galluzzi, Via di Fontanella, Via Giusto Landini, Via dei Cappuccini, Via di Fontecorrenti, Via Niccolò Cannicci, Via San Matteo, Via Francesco Gioli, Via Salvator Rosa, Via Jean Baptiste Camille Corot, Viale Rosso Fiorentino, Viale Lorenzini - già Viale Trento e Trieste (solo il tratto finale, dall'ingresso delle scuole all'incrocio con Viale Giuseppe Garibaldi).

Dell'Emblema e dei colori

I colori dell'associazione sono il giallo ed il verde.

Nel centro risalta il simbolo araldico dominante della Porta all'Arco. Sotto, al centro, è raffigurata una fonte con acqua corrente a simboleggiare Fontecorrenti.

Della Festa del Titolare

L'associazione celebra quale Patrono Sant'Alessandro la prima domenica di maggio di ogni anno.

Della Sede

L'associazione ha, dal momento della sua costituzione, la propria sede in Borgo Sant'Alessandro al numero civico 26. L'associazione potrà comunque in ogni momento scegliere una sede diversa.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

Dei Fini dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di



lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistica;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione è apolitica e aconfessionale, senza distinzione di razza e di sesso.

Gli scopi sono quelli di tener uniti e affratellati i cittadini abitanti ed operanti nella stessa al fine di ricreare quel tessuto umano che, nell'intento di soddisfare comuni bisogni, sappia ritrovare occasioni di incontro e di dialogo in spirito di amicizia e solidarietà.

Tali scopi verranno perseguiti mediante la promozione di attività sociali, culturali, agonistiche, di rievocazione storica.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Dopo la decisione di adeguare gli statuti del Comitato delle Contrade della città di Volterra, delle Contrade che lo costituiscono e della Compagnia Balestrieri alla legge sul terzo settore, la Contrada di Porta all'Arco - Sant'Alessandro, quale parte integrante del Comitato, riconosce gli scopi del Comitato delle Contrade della città di Volterra e s'impegna a promuoverne l'attività.

Identifica nel Comitato delle Contrade della città di Volterra la funzione di coordinamento fra tutte le Contrade, la Compagnia Balestrieri e le associazioni che ne faranno parte, oltre che di raccordo nei confronti degli Enti e delle Associazioni esterne al Comitato stesso.

La Contrada si impegna a rispettare lo statuto del Comitato delle Contrade della città di Volterra ed i suoi regolamenti.

Collabora altresì con Enti civili e religiosi, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni, Fondazioni e Privati.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono associati le persone, d'ora in poi chiamati contradaiole e che costituiscono il popolo dell'associazione, che abbiano almeno 1 (uno) dei seguenti requisiti:

- sono nati nel territorio della Contrada;
- sono residenti nel territorio della Contrada;
- sono residenti altrove e fanno spontanea richiesta di adesione.

Il contradaiole può essere associato una sola Contrada APS.

Chi rientra nell'ultima categoria ed intende essere ammesso come contradaiole, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro dei contradaioi.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di contradaioi ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i contradaioi appartenenti ad una delle tre categorie hanno diritto di voto in Assemblea, nelle elezioni dell'Organo di amministrazione ed in ogni altro caso in cui sia richiesto il voto purché abbiano compiuto 14 anni e possono essere eletti a far parte dell'Organo di amministrazione ed a qualsiasi altra carica dell'associazione purché abbiano compiuto 18 anni.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

I contradaioi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I contradaioi hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione legittimamente assunta dagli organi dell'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, al buon andamento dell'associazione;
- contribuire alla conservazione ed all'incremento del suo patrimonio ideale e materiale, nonché alla vita ed al prestigio dell'associazione con ogni mezzo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di contradaioi

La qualifica di contradaioi si perde per morte, recesso o esclusione.

Il contradaioi che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, viene richiamato con nota scritta da parte dell'Organo di amministrazione. Il mantenimento di comportamenti contrari al richiamo, comporterà l'esclusione dall'associazione su proposta dell'Organo di amministrazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

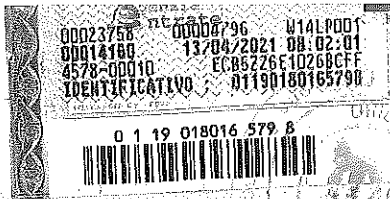
Il contradaioi può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al contradaioi.

La dichiarazione di recesso ha effetto al termine del mese successivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



Art. 6 - Degli Organi della Contrada

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea della Contrada
2. Organo di amministrazione d'ora in poi chiamato Consiglio Direttivo.



Art. 7 - Dell'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo dell'associazione, è composta da tutti i contradaioi di ambo i sessi che abbiano compiuto i 14 anni di età ed in essa si manifesta e si esprime la volontà del popolo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun contradaioiolo ha un voto.

Ciascun contradaioiolo può farsi rappresentare in Assemblea da un altro contradaioiolo mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun contradaioiolo può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente cui compete l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno secondo le necessità dell'associazione.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, mediante avviso posto all'esterno della sede dell'associazione e sulle bacheche dell'associazione e/o spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o ricorrendo agli strumenti elettronici che la tecnologia mette a disposizione, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in tempo utile per la convocazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata entro il 28 febbraio dell'anno in cui si svolgono le elezioni triennali per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina, stilando la graduatoria dei candidati votati, e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei contradaioi presenti, in proprio o per delega.

All'inizio di ogni seduta dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea precedente, la cui approvazione sarà oggetto di voto.

L'Assemblea delibera con votazione palese con alzata di mano:

- a maggioranza di voti;
- a maggioranza di voti con la presenza di almeno 3/4 dei contradaioi per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, la sfiducia del Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità Consiglio Direttivo, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Su proposta del Presidente o su richiesta di almeno 1/5 dei presenti la delibera sarà presa con votazione segreta; sarà comunque segreta qualunque votazione relativa a persone.

Art. 8 - Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei contradaioi;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei contradaioi;
- deliberare l'esclusione degli amministratori per giustificate motivazioni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre le modifiche al regolamento elettorale che verrà poi ratificato dall'Assemblea;
- promuovere sottoscrizioni ed altre iniziative per il reperimento dei fondi necessari per l'attività dell'associazione;
- definire l'entità del fondo cassa a disposizione del Cancelliere e dell'Economo.

Il Consiglio Direttivo è formato da 11 (undici) componenti tra quelli nominati dall'Assemblea, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limitazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora e l'ordine del giorno, mediante avviso posto all'esterno della sede dell'associazione e sulle bacheche dell'associazione e/o spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o ricorrendo agli strumenti elettronici che la tecnologia mette a disposizione, almeno 7 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente fisicamente o da remoto la maggioranza più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera con votazione palese con alzata di mano dei presenti e dichiarazione di quelli da remoto a maggioranza di voti; qualora la votazione risulti in parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo viene convocata dal componente più anziano tra quelli nominati dall'Assemblea.

Durante la prima seduta di insediamento, che dev'essere tenuta entro 10 giorni dalla nomina da parte dell'Assemblea, i componenti provvedono a nominare:

- scegliendoli tra l'elenco dei candidati eletti dall'Assemblea
 - ✓ il Presidente d'ora in poi chiamato Balitore
 - ✓ il Vice Presidente d'ora in poi chiamato Vicario
 - ✓ il Segretario d'ora in poi chiamato Cancelliere
 - ✓ il Tesoriere d'ora in poi chiamato Camerlengo
 - ✓ l'Economo
 - ✓ gli altri Amministratori.
- scegliendoli tra l'elenco dei candidati eletti dall'Assemblea oppure tra altri contradaioi:
 - ✓ il Capitano
 - ✓ il Maestro di Campo.

Qualora il Capitano e il Maestro di Campo non risultino presenti nell'elenco dei candidati eletti dall'Assemblea, essi non avranno diritto di voto né responsabilità nel Consiglio Direttivo ma solo potere consultivo su specifiche tematiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato una volta al mese ad eccezione del mese di agosto e presieduto dal Balitore.

E' facoltà del Balitore convocarlo ulteriormente tutte le volte che lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da parte di almeno 6 componenti.

All'inizio di ogni seduta dovrà essere data lettura da parte del Cancelliere dell'apposito verbale della riunione precedente che, se approvato, viene controfirmato dal Balitore.



Per ciascuna riunione il Cancelliere redige apposito verbale.

La qualifica di amministratore si perde per morte, recesso o esclusione o per assenza di almeno 4 riunioni annuali consecutive.

L'amministratore che intende recedere dal Consiglio Direttivo deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'amministratore.

L'amministratore che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, viene richiamato con nota scritta da parte del Consiglio Direttivo. Il mantenimento di comportamenti contrari al richiamo, comporterà l'esclusione dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'amministratore che risulta assente ingiustificato per almeno 4 riunioni annuali consecutive del Consiglio Direttivo viene escluso dal Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'amministratore e, qualora lo stesso sia nominato da un ente associato del Terzo Settore, all'ente stesso per la nomina di un nuovo incaricato.

L'amministratore può sempre recedere dall'associazione.

In tali casi si procede alla sostituzione dell'amministratore attingendo dall'elenco dei candidati eletti dall'Assemblea o comunicando l'evento agli enti associati del Terzo Settore per la nomina di un nuovo incaricato.

Qualora le dimissioni facciano scendere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo alla metà, il Consiglio Direttivo decade ed i componenti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. In questo caso, il nuovo Consiglio Direttivo resta in carica fino all'originaria scadenza triennale del mandato.

Gli amministratori hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni.

Art. 9 - Del Balitore

Il Balitore è il capo dell'associazione e rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Balitore è nominato nella prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con una maggioranza semplice nella terza.

Il Balitore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per morte, recesso volontario o per revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea.

Il Balitore:

- convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sceglie gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- ha l'obbligo di inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile la trattazione di argomenti per i quali sia intervenuta domanda da parte di almeno 1/3 degli Amministratori arrotondato per eccesso;
- firma la corrispondenza ed ogni atto che riguarda l'associazione;
- partecipa, come componente di diritto, alle riunioni del Comitato delle Contrade;
- risponde dell'operato del Consiglio Direttivo all'Assemblea;
- ha facoltà di farsi sostituire dal Vicario o, in assenza di questo, da altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Delle altre figure

Del Vicario (Vice Presidente).

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente (Balitore) in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicario coadiuva il Balitore nella conduzione dell'associazione.

Egli può essere delegato a sovrintendere e coordinare vari settori di attività.

Per i casi di assenza o impedimento temporanei, il Balitore è sostituito a tutti gli effetti dal Vicario.

Egli sostituisce momentaneamente il Balitore anche in caso di morte, recesso volontario o per revoca nel corso del triennio, provvedendo entro 20 giorni alla convocazione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Balitore.

Del Cancelliere (Segretario)

Il Cancelliere provvede alla stesura dei verbali ed alla tenuta dei libri, inserendoli, dopo l'approvazione definitiva, in una apposita raccolta, riferiti:

- ai contradaioili;



- alle adunanze ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Svolge i compiti di segreteria, ivi compresi la corrispondenza e il protocollo e custodisce il materiale dell'archivio corrente.

Ha inoltre il compito di pubblicizzare con ogni mezzo l'attività dell'associazione e di provvedere agli atti di cortesia epistolare previsti dalla tradizione o indicati dal Balitore.

Del Camerlengo (Tesoriero)

Il Camerlengo è il depositario dei contanti e dei titoli dell'associazione e ne risponde personalmente.

Redige il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo.

Spettano al Camerlengo le riscossioni di qualsiasi natura ed entità ed il pagamento di ogni spesa su presentazione di documenti autorizzati dal Balitore, dal Vicario, dal Cancelliere e dall'Economo.

Le eventuali somme che eccedessero quelle di ordinaria amministrazione devono essere depositate presso un Istituto bancario, con facoltà di operare a firma disgiunta del Balitore, del Vicario e del Camerlengo.

Le riscossioni e i pagamenti effettuati devono essere registrati su apposito libro di cassa.

Anticipa al Cancelliere e all'Economo un fondo entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

E' tenuto a rendere conto al Balitore della situazione di cassa ogni qualvolta questi ritenga opportuno effettuarne la verifica.

Nel caso di impedimento continuativo superiore a giorni 30 può essere momentaneamente sostituito dal Balitore su indicazione del Consiglio Direttivo.

Dell'Economo

L'Economo è il consegnatario dei beni mobili dell'associazione e ne cura il mantenimento proponendo al Consiglio Direttivo i necessari interventi.

Dispone di un fondo per le piccole spese, delle quali deve rendere conto e presentare mensilmente i relativi documenti giustificativi.

Deve compilare ed aggiornare l'inventario dei beni mobili di cui è consegnatario.

Cura la vestizione dei figuranti per tutte le manifestazioni alle quali sono chiamati a partecipare.

Predisporre servizi e quanto altro occorra in occasione di assemblee, convegni, cerimonie e riunioni in genere al fine di assicurarne la piena riuscita.

Del Capitano

Il Capitano viene nominato dal Consiglio Direttivo e, qualora risulti scelto tra i non eletti, non avrà diritto di voto nel Consiglio Direttivo ma solo potere consultivo su specifiche tematiche.

Il Capitano è il coordinatore delle varie manifestazioni sportive a cui l'associazione partecipa in proprio o tramite il Comitato delle Contrade e risponde della sua attività al Consiglio Direttivo.

Ha tuttavia l'obbligo di interessare il Balitore qualora sorgano o si prospettino dispute o vertenze con altre associazioni partecipanti alle manifestazioni sportive.

Ha la facoltà di nominare un proprio fiduciario.

Su esplicita richiesta può avvalersi di somme messe a sua disposizione dal Consiglio Direttivo per far fronte ad eventuali spese previste per le manifestazioni.

Del Maestro di Campo

Il Maestro di Campo viene nominato dal Consiglio Direttivo e, qualora risulti scelto tra i non eletti, non avrà diritto di voto nel Consiglio Direttivo ma solo potere consultivo su specifiche tematiche.

Il Maestro di Campo è il coordinatore della coreografia delle uscite in costume, cura la disposizione dei cortei, richiede atteggiamenti comportamentali consoni alla manifestazione, esprime pareri in merito alla rispondenza degli abiti da indossare e su tutte le iniziative di carattere storico e risponde della sua attività al Consiglio Direttivo.

I Maggiorenti

I Maggiorenti sono coloro che hanno rivestito la carica di Balitore acquisendone di diritto la qualifica.

Nell'ordinario svolgono la funzione di garanzia del buon andamento della Contrada e, al bisogno, azione di supporto al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea.

Nel caso in cui il Maggiorente entri a far parte del Consiglio Direttivo della Contrada, perde la funzione di Maggiorente per tutta la durata del mandato.

Art. 11' - Commissione Elettorale

Viene nominata dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre dell'anno di scadenza degli Organi dell'Associazione, scegliendone i componenti fra i contradaioi che intendono candidarsi.



Viene altresì nominata nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo indicando nuove elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro 40 giorni calendariali.

La Commissione Elettorale è composta da 5 (cinque) componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età garantendo la presenza contestuale di almeno 2 (due) di essi.

La Commissione nomina nel suo interno un Presidente ed un Segretario.

La Commissione deve:

- raccogliere le candidature dei contraiaoli che hanno compiuto 18 anni e che intendono partecipare alle elezioni come candidati. Ogni candidato deve rilasciare alla Commissione Elettorale una dichiarazione scritta e firmata che attesti la sua volontà di candidarsi. La lista dei candidati - il cui numero minimo non può essere inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo - deve essere esposta nelle bacheche dell'associazione 15 giorni prima delle elezioni. Non possono più essere accettate candidature dopo che la lista dei candidati è stata esposta;
- dare all'episodio elettivo la massima divulgazione e pubblicità possibile, sia a mezzo stampa che tramite manifesti, in modo da indurre al voto il maggior numero possibile di contraiaoli;
- sovrintendere e vigilare su tutte le operazioni di voto, che devono essere pubbliche; compilare l'apposito registro dei votanti con nome, cognome, indirizzo e firma di ognuno; effettuare pubblicamente lo spoglio dei voti subito dopo la chiusura del seggio e compilare il verbale conclusivo, contenente tutte le indicazioni del caso. A questo punto la Commissione Elettorale renderà nota la composizione dei candidati del nuovo Consiglio Direttivo;
- in caso di contestazioni circa irregolarità riscontrate durante le operazioni di voto, i ricorsi - o quanto meno i preavvisi di ricorsi - vanno presentati alla Commissione Elettorale entro la fine dello spoglio dei voti. A questo punto la Commissione Elettorale ha l'obbligo di informarne il Balitore uscente, che provvederà a convocare entro otto giorni l'Assemblea per prendere in esame detti ricorsi e pronunciarsi in merito. Solo dopo l'esame dei ricorsi verranno resi definitivi e comunicati all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Il voto deve essere esercitato personalmente presso il Seggio elettorale; fa eccezione il caso in cui, su richiesta giustificata del contraiaolo, salvo casi in cui l'impedimento sia originato da malattia contagiosa, il voto possa essere espresso al proprio domicilio. In quest'ultimo caso 2 (due) membri della Commissione Elettorale presenzieranno alla votazione attestando la regolarità del voto.

Ogni elettore può votare fino ad un massimo di nominativi pari al numero dei componenti al Consiglio Direttivo traendoli dalla lista presentata dalla Commissione Elettorale.

Risulteranno eletti i candidati per il Consiglio Direttivo che avranno riportato la maggioranza dei voti.

In caso di uguale numero di voti la precedenza viene assegnata al candidato più anziano d'età.

La scheda verrà considerata nulla se contiene più del numero massimo di nominativi permessi, se reca contrassegni oppure se contiene scritte superflue. In caso di contestazioni, la Commissione Elettorale decide a maggioranza.

Per la validità dei risultati delle elezioni, il numero dei votanti non dovrà essere inferiore a 50. In caso contrario le elezioni dovranno essere ripetute entro 20 giorni con le stesse modalità.

Le elezioni vengono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno in cui si svolgono le elezioni triennali per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Di norma la data viene fissata dal Comitato delle Contrade e vale per tutte le associazioni.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su richiesta scritta presentata da almeno 20 contraedaioli al Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 20 - Festa titolare e delle onoranze

La bandiera dell'associazione può essere esposta fuori della sede in occasione delle Elezioni e della festa del Titolare.

Viene inoltre esposta ogni qual volta lo decida il Comitato delle Contrade, nei luoghi e tempi fissati dal medesimo.



allegato all'atto registrato a Pontedera
II 15/04/2021 al n. 724 serie 3

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DECENTRATO DI VOLTERRA (*)

Gabriella Stanislai

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paola Amodio



